

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCESS POINT PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI AL CICLO DEGLI ACQUISTI PUBBLICI PROVENIENTI DAL NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche AgID), C.F. 97735020584, con sede legale in Roma, Via Liszt n. 21, rappresentata dal Direttore Generale,

E

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito anche RGS), codice fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato dall'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per l'informatica e l'Innovazione Tecnologica,

di seguito indicate congiuntamente anche come "Parti"

PREMESSE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che all'articolo 15 stabilisce: *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"* (di seguito anche CAD) e, in particolare, l'art. 14-bis secondo cui AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con l'Agenda digitale europea;

VISTI gli articoli 68 e 69 del CAD relativi alla disciplina del riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, diretti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

VISTO il Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, istitutivo dell'AgID, alla quale sono state affidate anche le funzioni precedentemente svolte da DigitPA, dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 1, comma 2 dello Statuto di AgID, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, il quale stabilisce che AgID è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato;

VISTA la circolare AgID del 3 dicembre 2016 *“Regole tecniche aggiuntive per l'interoperabilità e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”*, ai sensi dell'art. 58, comma 10 del decreto Legislativo n. 50/2016 in cui sono definite le modalità di scambio delle informazioni nell'ambito dell'e-procurement, tenendo da conto anche l'utilizzo dell'infrastruttura e delle regole Peppol;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), commi da 411 a 415, la quale prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione devono essere effettuati in forma elettronica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 27 dicembre 2019, *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata informa elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

VISTO in particolare il documento recante *“Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici”*, previste dall'art. 2 del citato Decreto del Ministero dell'economia del 7 dicembre 2018, che contiene le regole tecniche da adottare per l'emissione e la trasmissione degli ordini e degli altri documenti elettronici utilizzati nel processo dell'Ordinazione di acquisto di beni e servizi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), con particolare riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 148 che recepisce la Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

VISTA la determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019 di AgID di adozione delle *“Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il *“Disciplinare per la conduzione delle infrastrutture e l'erogazione dei servizi informatici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”* tra Ministero dell'economia delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Sogei S.p.A. (SOGEI) del 26 novembre 2020 (di seguito anche *“Disciplinare”*);

VISTO il *“Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2022-2024”* (nel seguito anche Piano Triennale), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022;

VISTO il *“Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2024-2026”* (nel seguito anche Piano Triennale), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2024;

CONSIDERATO che AgID programma e coordina le attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e il monitoraggio del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche comprese le stazioni appaltanti e gli enti concedenti;

CONSIDERATO che la Commissione europea promuove lo standard Peppol (Pan-European Public Procurement Online), per favorire gli appalti transfrontalieri e per rendere interoperabili i differenti sistemi di e-procurement presenti nell'UE, che costituisce insieme di elementi infrastrutturali e di specifiche tecniche che

rendono possibile lo svolgimento di procedure e di processi di e-procurement a livello transfrontaliero in modo aperto e sicuro;

CONSIDERATO che AgID riveste dal 2016 il ruolo di Authority PEPPOL Italiana e rappresenta il punto di riferimento nazionale, per conto del coordinamento dell'Autorità PEPPOL di livello Europeo (OpenPEPPOL AISBL), nel dominio/territorio di propria responsabilità con l'obiettivo di portare avanti l'adozione delle specifiche Peppol e la corretta applicazione del modello a partire dalla fatturazione elettronica oltre che per ordini, documenti di trasporto e altri profili Peppol in via di definizione e che svolge le funzioni di qualificazione gestione, monitoraggio e supporto informativo ai Service provider PEPPOL che operano sull'infrastruttura Peppol nel dominio/territorio italiano;

CONSIDERATO che AgID coordina il progetto nazionale per l'adozione della fattura elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2013 e partecipa attraverso la delegazione UNINFO, di cui è capo delegazione, alle attività avviate presso il CEN (European Committee for Standardization) per la definizione degli standard europei per la fatturazione elettronica (CEN/TC 434) e per gli appalti pubblici elettronici (CEN/TC 440);

CONSIDERATO che il Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO), finalizzato alla gestione elettronica degli ordini verso i fornitori della PA nella fase post-aggiudicazione del processo di approvvigionamento e nodo unico per la trasmissione degli ordini da parte delle stazioni appaltanti delle PP.AA. verso gli operatori economici, costituisce una componente dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) quale insieme delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che le citate *“Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici”* prevedono anche l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione dei servizi di Access point attraverso l'infrastruttura Peppol per la trasmissione degli Ordini di acquisto;

CONSIDERATO che con i decreti previsti dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 414, a decorrere dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, tutti gli ordini di acquisto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono effettuati in formato elettronico e trasmessi per mezzo del NSO;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato adotta e aggiorna le *“Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici”*, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, e assicura l'integrazione di NSO con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), con il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE, costituita dal Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) e dal Nodo di Smistamento dei Pagamenti e degli Incassi (SIOPE+);

CONSIDERATO che AgID, in qualità di Peppol Authority per l'Italia, ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni il servizio a livello nazionale per l'accesso alla rete Peppol (Access Point unico della PA), ai fini della trasmissione degli ordini elettronici provenienti dall'infrastruttura del NSO;

VISTA la Determinazione AgID n. 317/2019 del 5 novembre 2019 che approva l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/90 tra AgID e l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER (di seguito anche come *“Intercent-ER”*) *“per la messa a disposizione dei servizi di Access point e SMP del Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER)”*, della durata di 24 (ventiquattro) mesi rinnovato, con scambio di lettere tra le Parti, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi fino al 4 novembre 2023;

CONSIDERATA la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 191234 del 4 luglio 2023 (prot. AgID n. 8412) con la quale si manifesta la disponibilità degli uffici della Ragioneria Generale dello Stato ad acquisire la

gestione dei servizi messi a disposizione da AgID per il Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle Amministrazioni Pubbliche (NSO);

VISTA la Determinazione AgID n. 331/2023 del 22 dicembre 2023 di approvazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90 tra AgID e l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER “per la messa a disposizione dei servizi di access point e service metadata publisher e dei servizi a supporto della Peppol Authority” (nel seguito Accordo), con validità fino al 4 novembre 2024, diretto a garantire, senza soluzione di continuità, il corretto funzionamento dei servizi di accesso e registrazione alla rete PEPPOL per conto dell'infrastruttura NSO, consentendo la trasmissione degli ordini sulla rete PEPPOL;

CONSIDERATO che il predetto Accordo prevede all'art. 9 che le attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del medesimo Accordo e relative alla conduzione operativa, alla gestione e al supporto tecnico necessari a garantire il pieno funzionamento dei servizi di Access Point Unico della PA per la trasmissione dei documenti informatici relativi al ciclo degli acquisti pubblici potranno essere prese in carico da un soggetto individuato da AgID;

CONSIDERATO che AgID, con nota del 7.11.2023, ha comunicato l'intesa raggiunta con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'informatica e l'Innovazione Tecnologica ai fini della presa in carico delle attività di gestione dell'Access Point Unico della PA, attualmente garantite da AgID, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, la quale si avvale della Società Generale di Informatica S.p.A. (di seguito indicata anche come “Sogei”) quale partner tecnologico che, ai sensi del Disciplinare di cui in premessa, garantisce la conduzione delle infrastrutture e l'erogazione dei servizi informatici del medesimo Dipartimento;

CONSIDERATO che RGS, con nota prot. n. 36511 del 20 febbraio 2024, confermando la propria volontà di procedere alla presa in carico di tali attività, ha informato AgID che la Sogei è il soggetto delegato a curare le operazioni tecniche necessarie all'acquisizione dei suddetti servizi di access point in forza del citato Disciplinare, secondo le modalità e nei termini ivi previsti;

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2024 Sogei è stata riconosciuta quale *OpenPeppol member*, qualifica funzionale all'accreditamento quale Peppol Service Provider;

CONSIDERATO che è interesse di RGS e AgID non disperdere i risultati sin qui raggiunti, consolidare la trasmissione, attraverso il servizio di Access Point Unico della PA, degli ordini elettronici provenienti dall'infrastruttura del Nodo Smistamento Ordini e garantire senza soluzione di continuità il corretto funzionamento di tali servizi;

CONSIDERATO che la ratio degli articoli 68 e 69 del CAD è quella di ridurre o eliminare, ove possibile, oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso il riutilizzo di componenti o interi software già in uso alla pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO dei primi scambi di informazioni tra le Parti, a partire dal mese di marzo 2024, relativamente alle attività oggetto del presente Accordo.

Tanto sopra visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **(Finalità)**

1. Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la presa in carico dei servizi di Access Point Unico della PA da parte di RGS, ottimizzando l'erogazione degli stessi senza soluzione di continuità. Le parti intendono, pertanto,

regolamentare le specifiche modalità e tempistiche necessarie alla presa in carico dell'attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'Accordo citato in premessa tra Agid e Intercent-ER.

In tal modo le Parti intendono:

- a) promuovere l'adozione dell'e-procurement nel settore pubblico, nel rispetto delle regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi coinvolti;
- b) contribuire a realizzare il processo di dematerializzazione dei documenti interessati dal processo di acquisto e negoziazione garantendone economicità, efficienza ed efficacia;
- c) contribuire in modo efficace al monitoraggio dei documenti elettronici emessi, trasmessi e ricevuti, nell'ambito dell'azione diretta a incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione e al monitoraggio della spesa pubblica;
- d) garantire continuità di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del servizio di Access point Unico della PA consolidando i sistemi realizzati.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

1. Oggetto del presente Accordo è la presa in carico da parte di RGS delle attività di conduzione operativa, gestione e supporto tecnico necessari a garantire il pieno funzionamento dei servizi di Access Point Unico della PA per l'accesso alla rete Peppol, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'Accordo, garantendo la continuità della trasmissione degli ordini elettronici provenienti dall'infrastruttura del Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO).

Art. 3 (Impegni delle Parti)

1. Ai fini del presente Accordo:

- AgID si impegna a:

- a) mettere a disposizione di RGS il software (codice sorgente), nonché le misure tecniche necessarie ad effettuare la presa in carico delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, al fine di consentire che l'erogazione, la gestione e la manutenzione del servizio di Access Point unico a favore delle pubbliche amministrazioni si svolgano senza soluzione di continuità e in conformità agli standard di sicurezza definiti dalle vigenti linee guida AgID in materia;
- b) consentire a RGS l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie alla presa in carico delle attività di cui all'articolo 2;
- c) mettere a disposizione le risorse umane e strumentali per l'attuazione del presente Accordo;
- d) assicurare la collaborazione di Intercent-ER S.p.A., necessaria alla presa in carico delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, al fine di consentire che l'erogazione, la gestione e la manutenzione del servizio di Access Point unico a favore delle pubbliche amministrazioni si svolgano senza soluzione di continuità;

- RGS si impegna a:

- a) porre in essere tutte le attività propedeutiche al trasferimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Accordo, al fine di consentire che l'erogazione, la gestione e la manutenzione del servizio di Access Point unico a favore delle pubbliche amministrazioni si svolgano senza soluzione di continuità;

- b) mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica per l'erogazione, gestione e manutenzione del servizio di AP unico e dell'assistenza tecnica a favore delle pubbliche amministrazioni;
- c) mettere a disposizione le risorse umane e strumentali per l'attuazione del presente Accordo;

2. Al fine di dare piena attuazione a quanto espresso nel presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a individuare un proprio Referente con il compito di occuparsi della gestione e del monitoraggio del presente Accordo. I Referenti nominati non hanno diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati per lo svolgimento dell'attività svolta.

Art. 4 (Oneri economici)

1. Le Parti provvedono ad attuare le disposizioni di cui al presente Accordo con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 (Durata dell'Accordo)

1. Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, comma 1, assunti dalle Parti, il presente Accordo ha durata fino al termine delle attività di cui all'art. 2, la cui conclusione è prevista per il 22 dicembre 2024, e decorrenza dalla data del suo perfezionamento.

Art. 6 (Recesso)

1. È facoltà di ciascuna Parte recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni, inviando una comunicazione all'altra Parte via posta elettronica certificata.

2. La Parte che recede assicura di non recare pregiudizi all'altra Parte.

Art. 7 (Modifiche all'Accordo)

1. A seguito di adeguamenti rilevanti o nuove esigenze, le Parti possono apportare, di concerto ed esclusivamente tramite apposito scambio di note, modifiche al presente Accordo.

Art. 8 (Pubblicità)

1. Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti con il presente Accordo in maniera congiunta, ovvero singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa preliminare informazione all'altra Parte, facendo esplicito richiamo al presente Accordo.

Art. 9 (Codice etico)

1. Ciascuna parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri Codici etici o di comportamento i quali, seppur non allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti Codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e danno atto di essersi reciprocamente scambiate le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo.
2. In ragione dell'oggetto del presente Accordo, il passaggio di informazioni tra AgID e RGS, anche a mezzo rispettivamente di Intecent-ER e di Sogei, si limita al trasferimento di istruzioni operative e risorse tecniche (software, misure di sicurezza) necessarie ad effettuare la presa in carico delle attività dell'Access Point, al fine di consentire l'erogazione, la gestione e la manutenzione del servizio senza soluzione di continuità.

Art. 11
(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Accordo. In mancanza di composizione amichevole sarà competente il Tribunale amministrativo regionale del luogo di sottoscrizione.

Art. 12
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme del Codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie in oggetto.

Per AgID

.....

Per RGS

.....